NORME IN MATERIA DI RAPPORTI TRA SOCIETA' E SPORTIVI PROFESSIONISTI

Art. 7

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

L'attivita' sportiva professionistica e' svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicita' almeno semestrale. In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanita'. La scheda sanitaria e' istituita, aggiornata e custodita a cura della societa' sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle societa' sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti stessi. Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attivita' degli sportivi professionisti. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.

Versione in vigore dal 11 aprile 1981, non più in vigore dal 1 luglio 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti
Estremi	Legge 23 marzo 1981, n. 91
Capo	I — Sport professionistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-rapporti-tra-societa-e-sportivi-professionisti/art-7-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-36/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it